



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima CIVILE

La Corte di Appello di Bari, 1^a sezione civile, composta dai signori Magistrati

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) Maria Mitola | Presidente |
| 2) Salvatore Grillo | Consigliere rel. |
| 3) Valentino Lenoci | Consigliere |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite, in secondo grado, iscritte sul ruolo generale V.G.
al n. 1656 R.G. 2020

TRA

Frateschi Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pizzuto, in virtù mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bari nel suo studio

=APPELLANTE PRINCIPALE=

e

Laforgia Victor, Porcelli Maria Grazia e Signorile Cristian Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati in Bari nel suo studio

Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina,

Spizzico Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati in Bari nel suo studio

Vinci Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bari nel suo studio

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege*

=APPELLATI=

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Corvaglia Laura, Palumbo Anna, Pontiggia Giovanna Teresa, Latilla Giuseppe, Gaspare Anna, Capriuoli Geremia e Yildirim Marisa

=APPELLATI CONTUMACI=

al n. 1658 R.G. 2020

TRA

Gesualdo Vincenzo, Latilla Giuseppe, Gasparre Anna, Capriuoli Geremia, Yildirim Marisa, Palumbo Anna, Pontiggia Giovanna Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Loiodice, Pasquale Procacci, Michele Calabrese e Antonio Benegiamo, in virtù mandato in atti, elettivamente domiciliati in Bari nello studio del primo difensore

=APPELLANTI INCIDENTALI=

e

Laforgia Victor, Porcelli Maria Grazia e Signorile Cristian Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati in Bari nel suo studio

Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina, Spizzico Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati in Bari nel suo studio

Vinci Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bari nel suo studio

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege*

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mascoli, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bari (c/o avv. F. Amodio)

=APPELLATI=

Frateschi Massimo

=APPELLATO CONTUMACE=

Pubblico Ministero in sede

=INTERVENUTO=

aventi ad oggetto appello, ai sensi dell'art. 19 L. n. 56/1989, avverso la sentenza n. 14 pubblicata il 3/12/2020, resa dal Tribunale di Bari.

All'udienza camerale dell'8/6/2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta, secondo la disciplina emergenziale COVID, e successiva ordinanza comunicata alle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.

Il procuratore dell'appellante Frateschi così conclude: <Si impugna, contesta e disconosce tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, perché errato nei presupposti di fatto ed infondato nelle affermazioni di diritto. Ci si riporta integralmente ai motivi di Appello ed alle conclusioni ivi rassegnate, alle note di trattazione scritta già depositate per la precedente udienza, nonché alle memorie conclusionali e di replica già depositate nel fascicolo telematico. Si insiste per l'integrale accoglimento dell'Appello proposto in favore del Dott. Massimo Frateschi>.

Il procuratore degli appellanti incidentali, Vincenzo Gesualdo, Giuseppe Latilla, Anna Gasparre, Geremia Capriuoli, Marisa Yildirim, Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia ha così concluso:<Si riportano agli atti al contenuto dell'atto di appello, alle note di trattazione, alle memorie e alle repliche autorizzate, le cui copie informatiche si allegano alla presente per rapidità di consultazione, impugnano e contestano tutte le affermazioni e le difese degli appellati costituiti, rilevano che il P.M. in sede ha espresso parere solo in ordine all'appello introdotto dal dott. Frateschi, mentre per quanto riguarda l'odierno appello è confermato il parere favorevole alla sospensione della sentenza impugnata per i diversi e più ampi motivi esposti nell'atto di impugnazione, attesi i plurimi vizi processuali eccepiti, e chiedono che la Corte, respinta ogni avversa domanda e istanza, accolga le conclusioni rassegnate nel loro atto di appello, alle quali ci si riporta, ribadendo in via pregiudiziale ed assorbente: 1) la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; 2) la violazione di legge e la nullità del procedimento di primo grado per l'improcedibilità del ricorso originario per tardività con conseguente vizio di omessa pronuncia

sull'eccezione tempestivamente sollevata e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; 3) la violazione di legge per omessa pronuncia ex art. 112 cpc; 4) la assoluta inidoneità delle censure rivolte al procedimento elettorale a scalfire l'esito della consultazione e la manifestazione di volontà della maggioranza delle espressioni di voto rimaste incontestate, con la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado per mancato superamento della c.d. prova di resistenza (sul punto si rimarca la totale assenza di approfondimento, anche istruttorio, che affligge la sentenza appellata); 5) nel merito, per tutti i motivi diffusamente esposti nell'atto di impugnazione ai quali ci si riporta; Vinte le spese del doppio grado>.

Il procuratore degli appellati Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina, Spizzico Giovanni, nel riportarsi integralmente ai precedenti propri scritti difensivi del 17.02.2021 [proc. n. 1658/2020] e del 18.02.2021 [proc. n. 1656/2020], insiste per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto: dell'appello n. 1656/2020 a firma del dr. Massimo Frateschi, dell'appello n. 1658/2020 a firma dei dottori Gesualdo, Latilla, Gasparre, Capriuoli, Yildirim, Palumbo e Pontiggia. Con vittoria di spese e competenze maturate nei due giudizi riuniti.

Il procuratore dell'appellato Giuseppe Vinci, nel riportarsi ai precedenti propri scritti difensivi, insiste per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto dell'appello n. 1656/2020 a firma del dr. Massimo Frateschi, dell'appello n. 1658/2020 a firma dei dottori Gesualdo, Latilla, Gasparre, Capriuoli, Yildirim, Palumbo e Pontiggia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il procuratore degli appellati Laforgia, Porcelli e Signorile, nel riportarsi integralmente ai precedenti propri scritti difensivi del 16.02.2021 [proc. n. 1658/2020] e del 18.02.2021 [proc. n. 1656/2020], insiste per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto dell'appello n. 1656/2020 a firma del dr. Massimo Frateschi, dell'appello n. 1658/2020 a firma dei dottori Gesualdo, Latilla, Gasparre, Capriuoli, Yildirim, Palumbo e Pontiggia. Con vittoria di spese e competenze maturate nei due giudizi riuniti.

Il procuratore dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia si riporta integralmente a tutte le deduzioni formulate negli scritti difensivi depositati in favore dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, aventi ad oggetto aspetti sia in fatto che in diritto.

Per il Ministero della Salute, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiede che l'adito Giudice voglia accogliere le conclusioni di cui alle comparse di costituzione depositate nelle cause poi riunite.

=Fatto e diritto=

Va premesso che, al presente procedimento, per quanto di natura contenziosa, si applica il rito camerale, secondo quanto disposto dall'art. 19 L. 18 febbraio 1989 n. 56.

Pertanto, pur assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio, il rito in oggetto caratterizza i relativi procedimenti, come il presente, per particolare celerità e semplicità di forme, con conseguente esclusione dell'applicabilità di disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente tra le altre, quella di

cui all'art. 190 (termini per deposito di comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ.¹

Ciò posto, con la sentenza appellata,² il Tribunale di Bari ha così statuito: *<Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 23.12.2019 (proc. n. 17964/2019/R.G.) da Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Loiacono, Donata Loiacano, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile e Giovanni Spizzico, nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., e di Massimo Frateschi, Laura Corvaglia, Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Giuseppe Latilla, Anna Gaspare, Geremia Capriuoli, Marisa Yildirim ed il Ministero della Salute, nonché sul ricorso proposto il 9.1.2020 (proc. n. 330/2020 R.G.), da Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile, nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, nonché sul ricorso proposto il 10.2.2020 (proc. n. 705/2020 R.G.) da Giuseppe Vinci nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, e infine sul ricorso proposto il 17.1.2020 (proc. n. 723/2020 R.G.) da Giuseppe Vinci nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, così provvede: 1) dispone preliminarmente la riunione dei proc. n. 17964/2019 R.G.A.C.C., n. 334/2020 R.G.A.C.C. e n. 723/2020 R.G.A.C.C. al proc. n. 705/2020 R.G.A.V.G.; 2) accoglie i ricorsi e, per l'effetto, annulla gli atti e la procedura elettorale relativi al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019-2023, le cui votazioni si sono tenute nei giorni 23-25.11.2019, e, in via derivata, la graduatoria ed il verbale di*

¹ cfr. Cass. Sez. 1, 12/01/2007 n. [565](#).

² n. 14/2020 pubbl. il 03/12/2020.

proclamazione degli eletti; 3) dichiara inammissibili le domande proposte dai ricorrenti ai sensi dell'art. 700 cpc; 4) compensa per un terzo (1/3) le spese e competenze del giudizio e condanna l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del Presidente p.t. nonché Massimo Frateschi, Laura Corvaglia, Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Giuseppe Latilla, Anna Gaspare, Geremia Capriuoli e Marisa Yildirim, in solido fra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti dei restanti due terzi (2/3), che si liquidano per la quota effettivamente dovuta dai resistenti prevalentemente soccombenti in complessivi € 4.669,00, di cui € 865,00 per esborsi ed € 3.804,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15% ed accessori di legge; 5) compensa le spese del giudizio nel rapporto fra i ricorrenti ed il Ministero della Salute. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per l'immediata comunicazione della presente sentenza al Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi e al Ministro della Giustizia per le determinazioni di competenza>.

Avvenuta in data 11.12.2019, ad opera del Presidente del Consiglio territoriale pugliese dell'Ordine degli Psicologi, la comunicazione della proclamazione degli eletti e la loro convocazione per l'insediamento, fissato il 13.12.2019, con ricorso, ex art. 17 L. n. 56/1989, depositato il 23.12.2019, Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Loiacono, Donata Loiacano, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile e Giovanni Spizzico, iscritti all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia, chiesero al Tribunale di Bari di accertare e dichiarare la nullità del verbale di proclamazione della graduatoria degli eletti per mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo, la nullità e/o

illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale, e di annullare in ogni caso tutti gli atti della procedura elettorale ed il verbale di proclamazione degli eletti, previa sospensione ex art. 700 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della graduatoria *sine titulo* e del verbale di proclamazione degli eletti, adducendo molteplici censure, prospettando sotto plurimi e differenti profili la nullità e/o illegittimità del procedimento elettorale per violazione dell'art. 2, comma 6, D.p.r. n. 221/2005 e deducendo, altresì, la violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità nello svolgimento delle operazioni elettorali da parte del Seggio e, infine, dell'art. 20, comma 11, L n. 56/1989.

Al predetto ricorso, che aveva dato origine al procedimento n. 17964/2019 R.G.A.C.C., si erano opposti l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e Massimo Frateschi, Laura Corvaglia, Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Giuseppe Latilla, Anna Gaspare, Geremia Capriuoli, Marisa Yildirim (candidati eletti).

Si era costituito anche il Ministero della Salute, nella veste di Amministrazione preposta alla vigilanza sull'Ordine Nazionale degli Psicologi, ex art. 29 L. n. 56/1989.

Con distinto ricorso, ai sensi dell'art. 17 L. n. 56/1989, depositato il 9.1.2020, Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile (i primi due candidati eletti ed il terzo risultato primo dei non eletti), sulla scorta delle medesime censure, fatte valere nel procedimento n. 17964/2019 R.G.A.C.C., hanno formulato, in via principale, conclusioni conformi a quelle avanzate con il precedente ricorso e, in subordine, hanno

chiesto la correzione dei risultati elettorali, con conseguente richiesta di proclamazione dell'elezione del candidato Christian Francesco Signorile.

Le domande avanzate nell'ambito di quest'ultimo procedimento, che assumeva il n. 330/2020 R.G.A.C.C., furono analogamente contrastate dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e dai controinteressati.

Con distinto ulteriore ricorso, *ex art.* 17 L. n. 56/1989, depositato il 10.2.2020, Giuseppe Vinci, candidato eletto, domandò di accertare e dichiarare la nullità del verbale di proclamazione e della graduatoria degli eletti, per mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo, la nullità e/o illegittimità di tutti gli atti del procedimento elettorale, e di annullare in ogni caso tutti gli atti della procedura elettorale ed il verbale di proclamazione degli eletti, previa sospensione *ex art.* 700 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della graduatoria *sine titulo* e del verbale di proclamazione degli eletti.

Anche in detto procedimento, che assumeva il n. 705/2020 R.G.V.G., l'Ordine professionale, destinatario della domanda di invalidazione del risultato elettorale, si costituì in giudizio, sollevando eccezioni pregiudiziali di rito ed esponendo ampiamente nel merito le ragioni dell'infondatezza del ricorso e d'inammissibilità della domanda di cautela atipica *ex art.* 700 cpc.

Con ulteriore ricorso, depositato il 17.1.2020, il Vinci ha proposto istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della graduatoria e del verbale di proclamazione degli eletti.

Pure in relazione a detto procedimento incidentale (n. 723/2020 R.D.A.C.C.) l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia formulò

controdeduzioni finalizzate ad ottenere una pronuncia d'inammissibilità del ricorso cautelare.

Il PM in sede intervenne nell'ambito dei tre procedimenti principali, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi sul rilievo dell'avvenuta prosecuzione delle operazioni di scrutinio in violazione dell'art. 2, comma 6, D.p.r. n. 221/2005.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Frateschi Massimo, formulando le seguenti conclusioni: <A) Dichiarare la nullità del procedimento così come riunito dalla sentenza nr. 14/2020, nonché la medesima sentenza emessa e comunicata in data 03.12.2020 dal Tribunale di Bari e notificata il 04.12.2020; con rimessione degli atti del procedimento riunito al giudice di primo grado *ex art. 354 c.p.c.*; B) revocare e porre nel nulla la sentenza nr. 14/2020 del Tribunale di Bari, per le motivazioni di merito espresse nel presente ricorso ed in particolare per erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza appellata per mancato accertamento della verità dei fatti di causa, nonché per travisamento dei motivi di ricorso e ricostruzione arbitraria delle censure proposte contro le operazioni elettorali, nonché, infine, per pronuncia ultrapetita; C) condannare i Sigg.ri Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina, Spizzico Giovanni, Laforgia Victor, Porcelli Maria Grazia e Signorile Cristian Francesco, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio>.

Con autonomo e successivo ricorso, hanno proposto appello, avverso la medesima sentenza, anche Gesualdo Vincenzo, Latilla

Giuseppe, Gasparre Anna, Capriuoli Geremia, Yildirim Marisa, Palumbo Anna, Pontiggia Giovanna Teresa, così concludendo: <A) In via preliminare sospendere anche *inaudita altera parte* l'immediata esecutività della sentenza impugnata; B) in rito, dichiarare la nullità del procedimento così come riunito dalla sentenza nr. 14/2020, nonché la medesima sentenza emessa e comunicata in data 03.12.2020, dal Tribunale di Bari e notificata il 04.12.2020, con rimessione degli atti del procedimento riunito al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.; C) nel merito, previo ogni incombente necessario alla corretta instaurazione del contraddittorio, accogliere il presente appello e quindi riformare la sentenza impugnata, con dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto degli avversi plurimi ricorsi, in quanto improcedibili e inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti; D) in ogni caso, condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>.

Si sono costituiti nel giudizio di gravame gli appellati, Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina, Spizzico Giovanni, Laforgia Victor, Porcelli Maria Grazia, Signorile Christian Francesco, Vinci Giuseppe, l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del suo Presidente pro-tempore, il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese, riproponendo altresì le istanze, eccezioni e difese formulate in prime cure e rimaste assorbite nella motivazione della pronuncia di primo grado.

Quindi, riuniti i procedimenti, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza ed acquisita la documentazione in atti, all'udienza dell'8/6/2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta, secondo la disciplina emergenziale COVID, con conseguente ordinanza comunicata alle parti, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate.

L'appellante Frateschi, a sostegno del gravame, oltre a dedurre plurimi motivi di censura attinenti il merito della statuizione del Tribunale, in rito, si duole anche della violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, perché i due ricorsi,³ proposti da Vinci Giuseppe, non sarebbero mai stati notificati, in primo grado, al Frateschi, il quale non avrebbe quindi potuto prendere posizione in merito agli stessi ed alle doglianze ivi esposte.

In particolare – sostiene l'appellante Frateschi - il primo Giudice, nella sentenza impugnata, nel decidere i motivi dei quattro ricorsi, non avrebbe tenuto conto che, in primo grado, il Frateschi non era stato evocato in giudizio con riferimento ai ricorsi con R.G. nn. 705/2020 V.G. e 723/2020 V.G., con conseguente violazione del contraddittorio in danno dell'odierno appellante, il quale avrebbe subito gli effetti di un *vulnus* processuale, nella misura in cui la sua posizione giuridica processuale era rimasta sfornita di una qualsivoglia difesa in contraddittorio.

Invero, alla discussione dei ricorsi con R.G. 705 e 723 del 2020 V.G., il Frateschi – sostiene il medesimo - non avrebbe potuto presenziare

³ iscritti ai nn. 705/2020 R.G. V.G. e 723/2020 V.G.

né difendersi, perchè non evocato in giudizio, diversamente dai ricorsi con R.G. nn. 17964/2019 V.G. e 330/2020 V.G.

La difesa del Frateschi, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla discussione dei ricorsi nn. 705 e 723 del 2020, nel mentre il Giudice di prime cure, nella motivazione della gravata sentenza n. 14/2020, avrebbe tenuto conto di tutti i motivi di censura avanzati dalle parti ricorrenti, compresi quelli contenuti nei ricorsi rispetto ai quali il Frateschi non aveva potuto interloquire.

D'altronde – sottolinea l'appellante – la riunione dei quattro procedimenti (con R.G. nn. 17694/2019 V.G., 330/2020 V.G., 705/2020 V.G. e 723/2020 V.G.) non avrebbe sanato la violazione della regola principale del contraddittorio processuale, poichè la detta riunione era intervenuta soltanto alla fine dei giudizi, disposta con la sentenza che li aveva definiti.

Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'intero procedimento di primo grado, così come riunito, nonché la sentenza impugnata avrebbero dovuto essere annullati, per violazione degli artt. 101 e 183 del c.p.c., che impongono al Giudice di verificare in *limine litis* l'effettiva partecipazione processuale alla controversia, non potendo il medesimo statuire su alcuna domanda se la parte, contro la quale era stata proposta, non era stata regolarmente citata o non era comparsa.

Conseguentemente, all'invocata declaratoria di nullità del procedimento di primo grado riunito e della sentenza, secondo l'appellante, avrebbe dovuto far seguito la rimessione del procedimento al giudice di primo grado, giusta il disposto dell'art. 354 c.p.c.

Analogo motivo di censura (oltre ulteriori motivi attinenti al merito della controversia) hanno sollevato in rito anche gli appellanti incidentali Gesualdo Vincenzo, Latilla Giuseppe, Gasparre Anna, Capriuoli Geremia, Yildirim Marisa, Palumbo Anna, Pontiggia Giovanna Teresa, i quali hanno evidenziato come i ricorsi iscritti ai nn. RG. 705/2020 e 723/2020, proposti dal Vinci, non sarebbero mai stati notificati ad alcuno degli eletti, ma solo all'Ordine, con la conseguenza che gli appellanti non avrebbero potuto difendersi in merito alle doglianze ivi esposte.

Viene, quindi, eccepita la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in danno degli appellanti incidentali – oltre che nei confronti di tutti gli altri controinteressati litisconsorti necessari – che non avevano potuto esercitare il loro diritto di difesa e che, per effetto della sentenza appellata, avevano visto incisa in maniera pregiudizievole e diretta la propria posizione processuale.

Il Tribunale, riunendo in sentenza i quattro ricorsi, non avrebbe consentito agli appellanti di contraddire e di difendersi in ordine a quelli che non erano stati loro notificati; nè la riunione dei quattro procedimenti avrebbe potuto sanare la violazione del contraddittorio processuale, perché essa era avvenuta soltanto con la decisione finale. D'altronde, all'udienza del 17/11/2020, erano stati redatti tre distinti verbali, uno per ogni singolo procedimento, senza la loro preventiva riunione e senza che, in quello relativo al n. 705/2020 RGVG, peraltro chiamato e discusso per primo, fossero potuti intervenire, verbalizzare e discutere gli odierni appellanti.

Anche questi ultimi, in definitiva, in considerazione della non corretta instaurazione del contraddittorio e della violazione del principio di

difesa – scolpiti negli artt. 101 e 183 c.p.c. e prima ancora nell'art. 24 della Costituzione – invocano la nullità della sentenza e la rimessione degli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., estensibile anche ai procedimenti camerali.

Ciò posto, ad avviso della Corte, le censure di nullità, come sopra sintetizzate, hanno pieno fondamento, con effetto assorbente su ogni altro motivo di gravame, alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

In punto di fatto, non v'è dubbio che i ricorsi proposti dal Vinci, avverso il risultato elettorale oggetto di causa, non furono notificati agli odierni appellanti, bensì proposti nei confronti del solo Ordine professionale.

Non v'è dubbio, inoltre, che i quattro ricorsi, distintamente proposti dagli odierni appellati, furono tenuti distinti ed autonomi in primo grado e così trattati fino alla statuizione finale, qui gravata, con la quale il primo Giudice riunì i procedimenti e li decise congiuntamente.

Che i procedimenti abbiano avuto trattazione autonoma e distinta lo si desume dalla stessa redazione di altrettanto distinti verbali d'udienza, nei quali non compare la presenza e la partecipazione di quelle parti rimaste formalmente estranee al singolo processo.

A fronte della riunione dei procedimenti, disposta soltanto con il provvedimento che li ha definiti in primo grado, le parti ora appellanti si sono trovate di fronte ad una statuizione del Tribunale che ha deliberato ed accolto motivi di censura esposti con ricorsi giammai notificati alle stesse parti e su cui queste ultime non sono state poste in condizione di interloquire.

Va sottolineato al riguardo che la partecipazione a ciascun giudizio di tutti gli eletti si rendeva – e si rende – necessaria, in considerazione del *thema decidendum* coinvolgente l'intero esito della consultazione elettorale, destinata ad essere posta nel nulla nel caso di ritenuta fondatezza delle censure di nullità sottoposte all'attenzione del Tribunale, prima, e della Corte, in questa sede di gravame.

Non si discute, invero, della mera posizione del singolo eletto, della sua candidabilità ovvero della validità della sua elezione, nel qual caso, sarebbe stata esclusa la necessità del contraddittorio degli altri eletti non interessati direttamente.⁴

Nella fattispecie – non è superfluo ribadirlo – i plurimi motivi di censura fatti valere con i distinti ricorsi, *ex art. 17 L. n. 56/89*, erano destinati a produrre un effetto demolitorio dell'intera tornata elettorale, come d'altra parte emerge palese dal contenuto della decisione di primo grado, qui impugnata, con la quale il Tribunale ha così statuito: “*annulla gli atti e la procedura elettorale relativi al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019 - 2023, le cui votazioni si sono tenute nei giorni 23-25.11.2019, e, in via derivata, la graduatoria ed il verbale di proclamazione degli eletti*”.

È di tutta evidenza, quindi, l'interesse processuale e la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eletti, che avrebbero visto porre in discussione la propria elezione.⁵

La soluzione della riunione, prescelta dal Tribunale, avrebbe potuto produrre effetto sanante del vizio di difetto del contraddittorio, del

⁴ Cfr. Cass., in tema di azione popolare elettorale, nn. 21582/20 e 14191/04.

⁵ Cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 5153/01; SU n. 7416/98; SU n. 27769/20.

quale erano affetti taluni dei quattro procedimenti, soltanto se adottata tempestivamente e cioè prima della decisione sui ricorsi riuniti e previa instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti. Avvenuta, invece, soltanto in sede decisionale, la riunione ha finito per produrre una pronuncia che ha accolto argomentazioni difensive e censure, fatte valere da taluno dei ricorrenti, giammai portate a conoscenza degli odierni appellanti, cui non è stato consentito quindi di difendersi.

Ricorre pertanto il vizio di nullità della sentenza impugnata, di cui all'art. 354 c.p.c., sotto il profilo dell'omessa integrazione del contraddittorio, con conseguente necessità della regressione dell'intero processo al primo Giudice.

È appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la natura camerale del procedimento *de quo* non esclude l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., come più volte statuito dal Supremo Collegio, non potendosi negare alla parte necessaria un grado di giudizio.⁶

Per le ragioni che precedono, gli appelli meritano accoglimento con conseguente declaratoria di nullità della sentenza gravata e rimessione degli atti al Tribunale a mente dell'art. 354 c.p.c.

In considerazione della natura meramente interlocutoria della presente pronuncia, resa soltanto in rito, che non lambisce il sostanziale oggetto del contendere tra le parti e la correttezza della decisione nel merito della gravata pronuncia, si ravvisano valide ragioni per compensare interamente fra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

⁶ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4037 del 21/03/2001; cfr. anche sul rito camerale Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020; Sez. 1, Sentenza n. 17205 del 11/07/2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, successivamente riuniti, proposti da Frateschi Massimo, appellante principale, e Gesualdo Vincenzo, Latilla Giuseppe, Gasparre Anna, Capriuoli Geremia, Yildirim Marisa, Palumbo Anna, Pontiggia Giovanna Teresa, appellanti incidentali, nei confronti di Laforgia Victor, Porcelli Maria Grazia e Signorile Cristian Francesco, Bisceglie Francesca, Cannito Anna, Colucci Maria, Loiacono Anna, Loiacono Donata, Losole Jolanda, Romano Carlo, Signorile Sabrina, Spizzico Giovanni, Vinci Giuseppe, Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'intervento del PM in sede, avverso la sentenza n. 14/2020, emessa in data 3/12/2020 dal Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata, con rimessione degli atti al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c;

2) compensa interamente fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, tenutasi in video conferenza, addì 22 giugno 2021.

Il Presidente

Maria Mitola

Il Cons. rel./est.

Salvatore Grillo